

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **CONCERNENTE LA SORVEGLIANZA MEDIANTE L'USO DI VIDEOCAMERE**

---

## INDICE

CAPITOLO 1 .....	3
DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1    Oggetto e campo d'applicazione.....	3
Art. 2    Scopo della videosorveglianza .....	3
Art. 3    Basi legali .....	4
CAPITOLO 2 .....	4
COMPETENZE E RESPONSABILITÀ.....	4
Art. 4    Utilizzazione .....	4
CAPITOLO 3 .....	5
DISPOSIZIONI SULLE REGISTRAZIONI VIDEO.....	5
Art. 5    Registrazione.....	5
Art. 6    Comunicazione delle registrazioni .....	5
CAPITOLO 4 .....	6
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI .....	6
Art. 7    Protezione dei dati.....	6
CAPITOLO 5 .....	6
DISPOSIZIONI FINALI.....	6
Art. 8    Entrata in vigore .....	6
Art. 9    Abrogazioni .....	6

# **REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA SORVEGLIANZA MEDIANTE L'USO DI VIDEOCAMERE**

## **CAPITOLO 1**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1            Oggetto e campo d'applicazione**

1. Il Regolamento disciplina la sorveglianza mediante l'uso di videocamere.
2. La videosorveglianza può essere eseguita su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Gambarogno, nei luoghi sensibili e necessitanti di sorveglianza, stabiliti dal Municipio.

#### **Art. 2            Scopo della videosorveglianza**

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Essa è intesa segnatamente a:
  - a) garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la quiete, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta dei rifiuti, ecc.);
  - b) proteggere le persone da aggressioni e da molestie;
  - c) prevenire i danneggiamenti.

### **Art. 3      Basi legali**

Le disposizioni di Regolamento sono emanate sulla scorta:

1. degli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987 e dei principi di proporzionalità e finalità;
2. degli articoli da 23 a 26 del Regolamento d'applicazione della Legge organica comunale, del 30 giugno 1987;
3. della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali, del 9 marzo 1987.

## **CAPITOLO 2**

### **COMPETENZE E RESPONSABILITÀ**

#### **Art. 4      Utilizzazione**

1. Il Municipio decide l'utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza nel rispetto della sfera segreta delle persone, che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater CPS).
2. La videosorveglianza deve essere visibile; il servizio responsabile, lo scopo e la base legale della videosorveglianza sono indicati nel luogo sorvegliato con appositi cartelli.
3. Il Municipio può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le apparecchiature necessarie.
4. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

## **CAPITOLO 3**

### **DISPOSIZIONI SULLE REGISTRAZIONI VIDEO**

#### **Art. 5 Registrazione**

1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
2. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare le infrazioni ma, in ogni caso, entro lo scadere del 10° giorno lavorativo successivo alla data di registrazione.
3. Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente il diritto civile, il diritto amministrativo o il diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità di cui all'art. 6.

#### **Art. 6 Comunicazione delle registrazioni**

1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto ai seguenti organismi:
  - a) Autorità competenti per il perseguimento penale;
  - b) Autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Comune di Gambarogno presenta una denuncia o presso le quali fa valere diritti.
3. La comunicazione delle registrazioni ad un'Autorità ai sensi del cpv. 2 è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile.

## **CAPITOLO 4**

### **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 7 Protezione dei dati**

1. Il Municipio, tramite i servizi amministrativi e i funzionari a ciò preposti, prende tutte le misure necessarie volte a impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione delle registrazioni da parte di personale e terzi non autorizzati.
2. Non sono considerati terzi la polizia intercomunale e il personale da essa designato.
3. Per il resto si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

## **CAPITOLO 5**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 8 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.

#### **Art. 9 Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore del Regolamento sono abrogati tutti gli atti legislativi precedentemente applicabili in materia.

Approvato con risoluzione Municipale n° 846 del 21 luglio 2014.

Approvata dal Consiglio comunale il 29 settembre 2014.

Ratificato dalla Sezione Enti Locali il ..... (risoluzione no. ....)